

2903

MILITARE

MESSAGGIO

concernente la modifica del Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961

del 26 febbraio 1985

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

l'Ordinanza del Consiglio Federale sul tiro a segno fuori dal servizio militare conferisce ai comuni l'obbligo di realizzare le piazze di tiro.

L'art. 22 dell'ordinanza stabilisce in proposito:

"Le piazze di tiro necessarie sono concesse gratuitamente dai Comuni e devono essere messe a disposizione delle società di tiro anche per tutti gli esercizi facoltativi".

Il sussidiamento a livello cantonale, é disciplinato dal Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961.

Il Gran Consiglio aveva infatti accolto il messaggio del Consiglio di Stato del 16 maggio 1961 volto ad assicurare ai Comuni un sostegno non solo per la realizzazione delle piazze di tiro, ma anche per l'ampliamento o la loro riattazione.

Il Consiglio di Stato, alla luce dell'esperienza di quest'ultimo decennio, ribadisce l'opportunità di aiutare i Comuni nella realizzazione di tali opere, specialmente in considerazione dei gravi oneri provocati dal loro spostamento, rispettivamente dalla realizzazione di poligoni consortili, discosti dall'abitato e costruiti con tutti quegli accorgimento tecnici che permettono una riduzione dei rumori.

Siamo tuttavia del parere che l'aiuto va mantenuto unicamente in favore della costruzione di nuovi poligoni o del loro ampliamento, lasciando per contro ai Comuni gli oneri di manutenzione.

Tale decisione, che vi sottoponiamo per approvazione, rientra nelle azioni di risparmio già segnalate nelle linee direttive (pag. 11 pt. 3.9.3.).

Proponiamo anche un correttivo del criterio di sussidiamento, eliminando la formula percentuale sul costo totale dell'opera, per adottare il criterio del contributo fisso, per ogni nuovo bersaglio, che varia con una gradatoria che tiene conto delle dimensioni del poligono e di conseguenza della possibilità di servire più comuni.

Va rilevato che i costi di costruzione e manutenzione delle piazze di tiro hanno inciso sulla gestione cantonale negli ultimi 10 anni con i seguenti importi:

1974	fr. 44'639.--	1979	fr. 145'266.--
1975	12'719.--	1980	112'557.--
1976	59'645.--	1981	125'223.--
1977	63'428.--	1982	-----
1978	52'676.60	1983	42'836.--
		1984	130'311.--

Sulla scorta delle indicazioni dell'ufficiale federale di tiro circa il costo di costruzione delle piazze di tiro, riteniamo giustificato proporre lo stanziamento di contributi sulla base della seguente graduatoria:

- a) piazze di tiro con marcazione elettronica:
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| fino a 8 bersagli | fr. 12'000.-- per bersaglio |
| da 9 a 14 bersagli | fr. 14'000.-- per bersaglio |
| oltre 15 bersagli | fr. 17'000.-- per bersaglio |
- b) piazze di tiro con marcazione convenzionale:
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| fino a 8 bersagli | fr. 8'000.-- per bersaglio |
| da 9 a 14 bersagli | fr. 10'000.-- per bersaglio |
| oltre 15 bersagli | fr. 13'000.-- per bersaglio |

I costi medi delle piazze di tiro sono calcolati in fr. 35'000.-- per bersaglio convenzionale e fr. 55'000.-- per bersaglio elettronico. A dipendenza dell'ampiezza delle piazze variano i costi per uffici, impianti sanitari, locali di ritrovo e posteggi e da ciò deriva la diversificazione del contributo.

Per le esposte considerazioni vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Speciali
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento delle piazze di tiro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 febbraio 1985 n. 2903 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è modificato come segue:

Art. 1

¹Lo Stato favorisce la costruzione e l'ampliamento delle piazze di tiro contribuendo con un sussidio alla relativa spesa.

²Le spese di manutenzione sono a carico dei Comuni.

Art. 2

Il contributo per ogni bersaglio per piazze di tiro con marcazione elettronica è di:

fr. 12'000.--	fino a 8 bersagli
fr. 14'000.--	da 9 a 14 bersagli
fr. 17'000.--	oltre 15 bersagli

per le piazze di tiro con marcazione convenzionale è di:

fr. 8'000.--	fino a 8 bersagli
fr. 10'000.--	da 9 a 14 bersagli
fr. 13'000.--	oltre 15 bersagli

Art. 3

Quando le circostanze o il pubblico interesse lo giustificano, il Consiglio di Stato ordinerà la costituzione di consorzi di comuni per l'esecuzione di un'unica piazza di tiro.

Articolo 2

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra immediatamente in vigore.

